

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02598/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2598 del 2019, proposto da

Consorzio Agri Bio Food Halyciae Società Cons. Agricola A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cittadino, Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Assessorato Regionale Dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Bartolo Giuseppe Vanadia, Emanuela Mazzurco Masi, Benedetto Antonio Rizzo, Angelo Giovanni Catalano, Ciccarello S.r.l. Società Agricola non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- Del silenzio rigetto intervenuto sul ricorso gerarchico promosso in data 11 giugno

2019 avverso la nota dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani, prot. 0010254 del 13 maggio 2019 con la quale, a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa, veniva decretata la non finanziabilità del Consorzio nell'ambito della misura 4.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020, per carenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del punteggio previsto per le aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica, con conseguente attribuzione del punteggio definitivo di 64 su 91 punti richiesti, a fronte dei 76 punti originariamente riconosciuti in occasione della pubblicazione delle graduatorie definitive.

- Ove occorre della nota 0008397 del 17 aprile 2019 di avvio del procedimento e di qualunque ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi, ove esistenti dei verbali, non conosciuti e non comunicati, presupposti all'adozione del provvedimento impugnato;

- Ove occorre del DDG n. 1145 del 05.06.2019 e dei relativi avvisi ed allegati nella parte in cui richiama e conferma la nota prot. 0010254 del 13 maggio 2019 oggetto di ricorso gerarchico;

- Ove occorre della nota prot. n. 10321 del 13/05/2019 con cui l'Ispettorato Agricoltura di Trapani, ha comunicato l'esito dell'istruttoria Tecnico amministrativa all'Assessorato;

- Di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris* tenuto conto anche dell'orientamento già espresso dalla Sezione in fattispecie analoga, per quanto qui rileva, di cui alla ordinanza n. 1155/2018 in relazione al punto essenziale connesso al mancato riconoscimento del punteggio atteso che, trattandosi di una nuova società, l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della produzione delle imprese agricole che erano confluite nel nuovo consorzio;

Ritenuto che sussiste altresì il dedotto danno grave ed irreparabile;

Ritenuto che sussistono quindi i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;

Considerato che il ricorso è stato notificato solo ad alcuni controinteressati;

Considerato che ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale e malgrado l'assenza di un'istanza di parte, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web [www.psr Sicilia.it/2014-2020](http://www.psr Sicilia.it/2014-2020), da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato per quanto di ragione;
- b) fissa per la trattazione di merito la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2021, come da redigendo calendario;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**